

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## **COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI: VISTO DI CONFORMITA'**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la presente si riportano le principali novità in tema di compensazione dei crediti Iva, in particolare in materia di apposizione del "visto di conformità" in dichiarazione per le compensazioni oltre la soglia di 15mila euro.

Dal 2010 cambiano le regole per le compensazioni dei crediti Iva superiori a 15mila euro. Si rende, infatti, necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione e l'ottenimento del visto di conformità da parte delle imprese, che obbliga i professionisti a sottoscrivere una polizza assicurativa capiente ed a richiedere la propria iscrizione negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni Regionali delle Entrate.

Qui di seguito saranno illustrate le principali novità in materia di compensazione, alla luce del decreto legge 01. 07. 2009 n. 78 convertito con successive modificazioni nella Legge 03. 08. 2009, n. 102.

Al fine di contrastare gli abusi e di incrementare la liquidità delle imprese, sono state introdotte le seguenti misure per regolare le modalità di utilizzo dei crediti Iva: contrasto degli abusi e incremento delle compensazioni fiscali.

### **CONTRASTO DEGLI ABUSI**

La novità significativa introdotta dall'articolo 10 del decreto legge 01. 07. 09 n. 78 riguarda il momento a partire dal quale i contribuenti possono compensare l'eccedenza Iva annuale.

A partire dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) si genera un duplice regime.

- Per le compensazioni Iva fino a 10 mila Euro annui, come pure per ogni altro credito tributario, restano le regole attuali, e quindi la compensazione potrà effettuarsi dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione.
- Per le compensazioni di crediti Iva annuali o infrannuali, per un importo complessivo annuo superiore a euro 10.000 e fino a euro 15.000, la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- Per le compensazioni Iva superiori a 15mila Euro annui, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Ad esempio, un contribuente con un credito Iva annuale di 100mila euro potrà compensare già dal 16 gennaio 2010, e senza formalità, i primi 10mila euro, mentre per ogni ulteriore compensazione dovrà procedere, preventivamente, alla presentazione della dichiarazione e per le compensazioni oltre la soglia dei 15mila euro, alla presentazione della dichiarazione è necessario l'ottenimento del visto di conformità.

A tal fine, la manovra estiva ha introdotto la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma consentendo quindi al contribuente di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l'invio della dichiarazione e, di conseguenza di anticipare l'utilizzo del credito in compensazione.

Presentando la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, il contribuente risulta esonerato dalla comunicazione dati Iva (come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a, n. 2, punto 2.4).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## **DECORRENZA**

Le nuove regole inerenti alle compensazioni introdotte dalla Manovra d'estate, diverranno operative a partire dal 1° Gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno già utilizzato in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione di Unico 2009.

## **VISTO DI CONFORMITA'**

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15mila euro annui, devono presentare la dichiarazione Iva dalla quale emerge il visto di conformità.

Il visto di conformità può essere posto da tutti i soggetti ammessi al rilascio dello stesso (professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio).

In particolare occorre che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valor aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per le società sottoposte all'obbligo di controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile, in alternativa al visto, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione Iva dal revisore, il quale dovrà attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche sopra richiamate.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un'apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80.

La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista dovrà presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 164 del 1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 8 del citato D.M. n. 164 del 1999.

## **SANZIONI**

Nel caso in cui venga resa un'infedele attestazione di avvenuta effettuazione dei controlli per l'apposizione del visto, scattano le sanzioni previste dall'articolo 39 del Dlgs 241/97, che vanno da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro.

In caso di ripetute violazioni viene prevista un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di opportuni provvedimenti.

## **INCREMENTO DELLE COMPENSAZIONI FISCALI**

L'articolo 10 del decreto legge 01. 07. 09 n. 78 (Manovra d'estate) dispone, infine, che, tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo dall'attuale 516.456 euro a 700.000 euro.

Le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso dei crediti annuali e i relativi termini di liquidazione, attualmente disciplinate dall'ultima parte del comma a dell'articolo 38-bis del Dpr 633/72, saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it